

Cause riunite T-485/93, T-491/93, T-494/93 e T-61/98

Société anonyme Louis Dreyfus & Cie e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Aiuti urgenti della Comunità agli Stati dell'ex-Unione sovietica — Bando di gara — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 8 novembre 2000 II-3662

Massime della sentenza

1. *Ricorso di annullamento — Termini — Dies a quo — Atto né pubblicato né notificato al ricorrente — Conoscenza esatta del contenuto e della motivazione — Obbligo di richiedere il testo integrale dell'atto entro un termine ragionevole una volta conosciuta la sua esistenza*
[Trattato CE, art. 173, quinto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quinto comma, CE)]
2. *Agricoltura — Politica agricola comune — Aiuto alimentare — Prestiti accordati dalla Comunità alle repubbliche dell'ex Unione sovietica per il finanziamento di acquisti e di forniture — Modalità di applicazione — Riconoscimento da parte della Commissione della conformità dei contratti con riguardo alle disposizioni comunitarie applicabili — Presupposto relativo al rispetto della libera concorrenza nella stipulazione dei contratti — Portata*
(Regolamento della Commissione n. 1897/92; decisione del Consiglio 91/658/CEE)

3. *Diritto comunitario — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Presupposti*
4.

Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata

[Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) e art. 190 (divenuto art. 253 CE)]

1. In assenza di pubblicazione o di notificazione, spetta a chi sia a conoscenza dell'esistenza di un atto che lo riguarda domandarne il testo integrale entro un termine ragionevole. Fatta salva questa condizione, il termine per il ricorso può decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato abbia avuto conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell'atto di cui trattasi, in modo da poter fruire del suo diritto di promuovere un ricorso.

che, in quanto beneficiarie dell'assistenza alimentare e medica. Il rispetto di tale condizione non si configura pertanto come un semplice obbligo formale, bensì come un elemento indispensabile per l'attuazione del meccanismo di prestito.

(v. punti 65-66)

(v. punto 49)

2. La condizione del rispetto della libera concorrenza nella stipulazione di contratti è essenziale per il buon funzionamento del meccanismo di prestito istituito dalla Comunità nel contesto di un'assistenza alimentare e medica all'Unione Sovietica ed alle sue repubbliche. Oltre a prevenire i rischi di frode o collusione, tale condizione mira, più in generale, a garantire un uso ottimale dei mezzi predisposti dalla Comunità per l'assistenza alle repubbliche dell'ex Unione Sovietica. Essa è difatti intesa a tutelare sia la Comunità, in quanto mutuante, sia tali republi-

3. Il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'amministrazione comunitaria, fornendogli assicurazioni precise, gli abbia suscitato aspettative fondate.

(v. punto 85)

4. La motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE), che costituisce una forma prescritta

‘ad substantiam’ ai sensi dell’art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) del Trattato, deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui promana l’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Non spetta al Tribunale, nel-

l’ambito di un motivo di ricorso fondato sulla violazione dell’art. 190 del Trattato, verificare se motivi diversi da quelli indicati in una decisione avrebbero potuto giustificarla.

(v. punti 115-119)